

**STATUTO DELLA
COMUNITA' DI
MONTAGNA DEL
NATISONE E TORRE**

INDICE:

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - (*Oggetto*)
- Art. 2 - (*Finalità*)
- Art. 3 - (*Sede e stemma*)
- Art. 4 - (*Funzioni svolte dalla Comunità di Montagna*)

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

- Art. 5 - (*Organi di governo*)
- Art. 6 - (*Composizione dell'Assemblea*)
- Art. 7 - (*Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea, maggioranze e quorum*)
- Art. 8 - (*Competenze dell'Assemblea*)
- Art. 9 - (*Presidente e Vicepresidente*)
- Art. 10 - (*Comitato esecutivo*)

CAPO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

- Art. 11 - (*Partecipazione popolare*)
- Art. 12 - (*Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento*)

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE

- Art. 13 - (*Principi strutturali e organizzativi*)
- Art. 14 - (*Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi*)
- Art. 15 - (*Personale*)
- Art. 16 - (*Direttore*)
- Art. 17 - (*Segretario della Comunità di montagna*)

CAPO V - FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 18 - (*Attività economico finanziaria*)
- Art. 19 - (*Rapporti finanziari con i Comuni aderenti*)
- Art. 20 - (*Organo di revisione economico-finanziario*)
- Art. 21 - (*Tesoreria*)
- Art. 22 - (*Controllo di gestione*)

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 23 - (*Regolamenti*)
- Art. 24 - (*Durata, recesso e scioglimento*)
- Art. 25 - (*Rinvio*)

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente statuto, ai sensi della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 21, stabilisce le norme fondamentali sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente locale denominato Comunità di montagna del Natisone e Torre (in seguito denominata Comunità di montagna).
2. La Comunità di montagna del Natisone e Torre è un Ente Locale istituito in base alla Legge Regionale n. 21 del 2019 per l'esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani, nonché per l'esercizio di funzioni e servizi comunali secondo quanto previsto dal presente Statuto.
3. La Comunità di montagna del Natisone e Torre è composta dai Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento, Torreano, Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna, San Leonardo, Stregna, Grimacco e Drenchia.

Art. 2

(Finalità)

1. La Comunità di montagna è costituita allo scopo di esercitare le funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani oltre che funzioni e servizi comunali, perseguendo finalità di efficacia, efficienza ed economicità. Ai fini predetti essa rappresenta l'ambito ottimale individuato dalla normativa regionale, anche in attuazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza.
2. La Comunità di montagna, nella propria azione, si pone le seguenti finalità strategiche:
 - a) pari opportunità per garantire a tutti i cittadini i medesimi diritti di accesso ai servizi;
 - b) efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra risorse impiegate e qualità dei servizi erogati;
 - c) sviluppo della digitalizzazione dei processi ed implementazione delle tecnologie digitali in un'ottica di condivisione e piena fruibilità da parte degli operatori e dei cittadini;
 - d) efficacia interna ed esterna puntando alla migliore qualità dei servizi;
 - e) sviluppo di politiche integrate unitarie allo scopo di impiegare al meglio le vocazioni e le potenzialità di ciascun territorio;
 - f) nello svolgimento dei servizi e funzioni comunali, promuovere iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione di servizi di prossimità;
 - g) valorizzazione delle risorse umane mediante sinergie tra il personale dell'Ente e quello dei Comuni che lo costituiscono, curando il processo di formazione continua;
 - h) lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e transnazionale;
 - i) la valorizzazione della partecipazione delle comunità locali alla definizione e al conseguimento degli obiettivi europei, nazionali e regionali di sviluppo dei territori montani adottando interventi e soluzioni che tengano conto delle zone di maggior svantaggio economico e sociale;
 - l) garantire nell'ambito territoriale di cui all'art. 4 della Legge 23 febbraio 2011, n. 38, i diritti previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela della minoranza linguistica slovena e, in particolare, dare attuazione alle tutele previste dagli articoli 8, 9, 10, e 21 della medesima Legge;
 - m) garantire l'attuazione delle previsioni normative della Legge 15 dicembre 1999 n. 482 recante "Norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
 - n) garantire e promuovere i diritti previsti dalla legislazione vigente in materia di lingua friulana ai sensi della L.R. n. 29 del 2007 "Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana".

Art. 3

(Sede e stemma)

1. La Comunità di montagna del Natisone e Torre ha la propria sede legale nel Comune di Tarcento.
2. La Comunità di montagna del Natisone e Torre può costituire uffici, sedi e strutture nell'ambito dell'intero territorio corrispondente ai Comuni che ne fanno parte anche all'interno delle singole sedi comunali garantendo la presenza di una idonea sede operativa nel Comune di San Pietro al Natisone.

3. Gli Organi della Comunità di montagna possono riunirsi ed operare nell'ambito del territorio della Comunità di montagna stessa e, ove ammesso dalla Legge, anche in modalità telematica.

4. La Comunità di montagna del Natisone e Torre ha il proprio stemma rappresentato da linee geometriche di colore verde e azzurro, essenziali a rappresentare la montagna, il fiume e la valle, come raffigurato nell'Allegato "A".

Art. 4

(Funzioni svolte dalla Comunità di Montagna)

1. La Comunità di montagna del Natisone e Torre, in conformità alle previsioni di Legge Regionale:

- a) elabora ed attua piani e programmi di sviluppo del proprio territorio di concerto con la Regione, al fine di valorizzare la partecipazione delle comunità locali alla definizione e al conseguimento degli obiettivi europei, nazionali e regionali di sviluppo del territorio montano;
- b) esercita le funzioni amministrative conferite dalla Regione;
- c) gestisce gli interventi speciali per la montagna promossi dall'Unione Europea e dalle Leggi statali e regionali;
- d) svolge le funzioni proprie già esercitate dalle soppresse Comunità montane e dalle Unioni Territoriali Intercomunali ad esse subentrante ai sensi della L.R. 26/2014;

2. La Comunità di Montagna del Natisone e Torre, oltre alle funzioni alla medesima attribuite in forza della Legge come indicate nel comma precedente, può svolgere, a seguito di apposita deliberazione da parte dell'Assemblea che ne regola le modalità ed i limiti e conforme deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni interessati, le seguenti funzioni comunali:

- a) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- b) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- c) pianificazione di protezione civile;
- d) gestione dei sistemi informativi e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- e) statistica;
- f) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- g) attività produttive, compreso lo sportello unico;
- h) polizia locale e polizia amministrativa locale;
- i) programmazione e pianificazione territoriale di livello comunale e sovracomunale;
- l) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;
- m) servizi finanziari e contabili e controllo di gestione;
- n) opere pubbliche e procedure espropriative;
- o) pianificazione territoriale ed edilizia privata;
- p) procedure di autorizzazione in materia di energia;
- q) organizzazione di servizi pubblici locali;
- r) edilizia scolastica e servizi scolastici;
- s) gestione dei servizi tributari;
- t) Centralizzazione unica di committenza;
- u) altre richieste e conferite dai Comuni.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 5

(Organi di governo)

1. Sono organi di governo della Comunità di montagna:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato esecutivo;

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

Art. 6

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea dalla Comunità di montagna è composta da tutti i Sindaci dei Comuni partecipanti alla medesima; i Sindaci decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione e il Sindaco eletto sostituisce di diritto dall'atto di proclamazione il Sindaco cessato.
2. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente, delegare un amministratore del proprio Comune a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa, la delega può essere conferita anche in via permanente. Resta, in ogni caso, esclusa la facoltà di subdelega.
3. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità di montagna o in caso di sua Assenza dal Vicepresidente della Comunità di montagna; sino alle relative elezione o nomina, o in caso di loro assenza o indisponibilità, le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco con maggior numero di abitanti.
4. Per la convocazione e per le modalità di gestione dell'Assemblea si applicano le norme previste dall'apposito Regolamento sul funzionamento della stessa approvato e modificato a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati con voto computato per teste.

Art. 7

(Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea, maggioranze e quorum)

1. Per l'esercizio delle modalità di votazione, ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto.
2. Qualora non previsto diversamente dal presente statuto, le deliberazioni sono validamente assunte con maggioranza assoluta dei voti dei presenti e quando è presente la metà più uno dei voti complessivi. Ad esclusione delle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. D) e comma 2, del presente Statuto, di quelle inerenti specifiche progettualità dell'area montana e di quelle incidenti sulle materie di garanzia dei diritti previsti dalla legislazione per la tutela delle minoranze linguistiche, non si considerano, in ogni caso, approvate le deliberazioni che abbiano il voto contrario di almeno un terzo dei componenti assegnati dell'Assemblea ovvero di almeno due Comuni che rappresentino più di un terzo degli abitanti della popolazione residente nel territorio della Comunità. A tal fine si tiene conto per la determinazione della popolazione residente il dato riferito al 31/12 dell'anno precedente.

Art. 8

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e ad essa compete l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) modifiche statutarie;
 - b) programmi adottati dal Comitato esecutivo;
 - c) documenti contabili fondamentali quali: il Documento Unico di Programmazione, il bilancio di previsione finanziario, le relative variazioni di bilancio e il rendiconto della gestione;
 - d) regolamenti, salvo quelli attribuiti alla competenza di altri organi;
 - e) elezione e sfiducia del Presidente e del Comitato esecutivo;
 - f) atti di programmazione e di pianificazione;
 - g) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - h) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza della Comunità di montagna;
 - i) elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria;
 - l) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Comunità di montagna presso enti, aziende e istituzioni;
 - m) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
 - n) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare della Comunità di montagna, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Comitato esecutivo o degli organi burocratici;
 - o) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea;
2. L'Assemblea delibera inoltre in ordine ai seguenti atti:

- a) la disciplina degli istituti di partecipazione;
 - b) criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Le deliberazioni di competenza dell'Assemblea non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità di montagna, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Comitato esecutivo da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi e comunque entro il termine dell'esercizio finanziario, a pena di decadenza.

Art. 9

(Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea e dura in carica tre anni. Sono eleggibili alla carica di Presidente coloro i quali al momento dell'elezione sono componenti dell'Assemblea o i delegati permanenti alla stessa.
2. Il Presidente:
 - a) è il rappresentante legale della Comunità di montagna del Natisone e Torre e può stare in giudizio, senza necessità di autorizzazione, come attore o convenuto;
 - b) nomina il Vicepresidente tra i componenti del Comitato esecutivo;
 - c) convoca e presiede il Comitato esecutivo e l'Assemblea;
 - d) nomina il Direttore e può revocarlo;
 - e) sovrintende al funzionamento degli uffici;
 - f) nomina i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - g) può delegare al Vicepresidente, ai singoli componenti del Comitato esecutivo specifici ambiti di attività;
 - h) impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
 - i) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
 - l) propone le materie da trattare nelle sedute dell'Assemblea;
 - m) ha competenza e poteri di indirizzo sull'attività dei componenti il Comitato esecutivo.
3. Il Presidente può essere rieletto. Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea con mozione approvata a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti l'Assemblea, senza computare a tal fine il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Il Presidente cessa dalla relativa carica in caso di dimissioni decorsi 20 giorni dalla presentazione delle stesse personalmente al protocollo dell'Ente.
5. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco o di amministratore di uno dei Comuni da parte del Presidente, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, lo stesso mantiene l'incarico sino all'elezione del proprio successore da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.
6. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che non sia il Presidente sfiduciato il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente entro 30 giorni dalla relativa approvazione della mozione di sfiducia.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
8. Nel caso di sostituzione da parte dell'Assemblea del Presidente sfiduciato, dimissionario o decaduto dall'ufficio, il mandato del Presidente neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.

Art. 10

(Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente e da un numero di componenti pari a quattro.
2. I Componenti del Comitato esecutivo sono eletti dai componenti dall'Assemblea mediante voto limitato a due. Sono eleggibili alla carica di componente del Comitato esecutivo i componenti dell'Assemblea o i delegati permanenti alla stessa.
3. Il Comitato esecutivo ha una durata di tre anni.
4. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco o di amministratore di uno dei Comuni da parte del Componente del Comitato esecutivo, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, lo stesso cessa

dall'incarico di componente del Comitato esecutivo. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.

5. I componenti del Comitato esecutivo cessano dalla relativa carica in caso di dimissioni decorsi venti giorni dalla presentazione delle stesse personalmente al protocollo dell'Ente.

6. Alla sostituzione del componente del Comitato esecutivo decaduto o cessato dall'ufficio o dimissionario provvede l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Il mandato del componente neoeletto del Comitato esecutivo termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.

7. Quando, per effetto di dimissioni o decadenza, venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato esecutivo, il Comitato decade e l'Assemblea procede alla rielezione entro trenta giorni dall'ultima vacanza. Il mandato dell'organo neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Presidente in carica.

8. Il Comitato esecutivo svolge le funzioni esecutive della Comunità di montagna e tutte le funzioni non attribuite alla competenza del Presidente o dell'Assemblea. In particolare compete al Comitato esecutivo:

- a) l'adozione dei programmi e la loro trasmissione all'Assemblea per la relativa approvazione;
- b) l'adozione degli schemi dei documenti contabili fondamentali, l'adozione degli schemi di regolamenti e le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la fissazione dei criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- d) l'approvazione in via d'urgenza delle variazioni di bilancio;
- e) le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Comunità di montagna presso enti ed associazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea.

9. Le sedute del Comitato esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge.

10. Le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato esecutivo sono stabilite con atti di auto organizzazione.

11. Ai componenti del Comitato esecutivo possono essere delegati specifici ambiti di attività.

12. Il Comitato esecutivo o suoi componenti possono essere sfiduciati dall'Assemblea con mozione approvata a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti l'Assemblea e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

CAPO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 11 (Partecipazione popolare)

1. La Comunità di montagna assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative secondo le modalità stabilite con regolamento.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato, il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare sono disciplinate con appositi regolamenti.

Art. 12 (Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1. La Comunità di montagna del Natisone e Torre garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo un'informazione completa della propria attività che costituisce condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.

2. Per garantire la trasparenza della propria azione la Comunità di montagna rende pubblici, ove disponibili tutti i dati utili relativi:

- all'utilizzo delle risorse ad essa assegnate;
- alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
- ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dalla Comunità di montagna.

3. La Comunità di montagna disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

4. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE

Art. 13

(Principi strutturali e organizzativi)

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

2. Gli organi di governo individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
- e) L'ottimizzazione dell'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, con la creazione una rete di interconnessione telematica fra la Comunità di montagna e i Comuni e con la creazione di un trasparente sistema informativo per i cittadini e le imprese.

4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione della Comunità di montagna.

Art. 14

(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La Comunità di montagna del Natisone e Torre provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, la Comunità di montagna provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.

3. Il personale della Comunità di montagna è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio ed ai dirigenti.

Art. 15

(Personale)

1. Il personale dipendente della Comunità di montagna ne costituisce la dotazione organica.

2. La Comunità di montagna può avvalersi del personale e delle strutture operative dei Comuni che vi partecipano previo accordo con i Comuni medesimi.

3. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti nel contratto del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 16
(Direttore)

1. La gestione della Comunità di montagna può essere affidata a un Direttore nominato dal Presidente. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dall'Ufficio di presidenza, secondo le direttive del Presidente. Il Direttore garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia e coordina i dirigenti e i responsabili di servizio.
2. L'incarico di Direttore, della durata di tre anni eventualmente rinnovabile, viene conferito ai soggetti indicati dalla legge secondo le procedure da questa previste.
3. Il Presidente può procedere alla revoca dell'incarico del Direttore, sentito il Comitato direttivo, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 17
(Segretario della Comunità di montagna)

1. In alternativa alle previsioni di cui all'articolo precedente, la Comunità di montagna si avvale di un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni facenti parte alla Comunità di montagna. I rapporti fra la Comunità, il Comune e il Segretario Comunale sono disciplinati con apposita convenzione.
2. Al Segretario possono essere attribuite le funzioni di Direttore generale.

CAPO V
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 18
(Attività economico finanziaria)

1. La Comunità di montagna ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

Art. 19
(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. La Comunità di montagna percepisce dai Comuni che la costituiscono trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento della Comunità di montagna, attribuiti annualmente alla stessa e soggetti a rivalutazione parametrati alle funzioni comunali trasferite o assegnate. I rapporti finanziari tra la Comunità di montagna e i Comuni che la costituiscono sono regolati da appositi accordi e recepiti nei rispettivi documenti di programmazione contabile.

Art. 20
(Organo di revisione economico-finanziario)

1. L'Assemblea nomina l'organo di revisione economico-finanziario, costituito e operante secondo le previsioni stabilite dalla vigente normativa.
2. La revisione economico finanziaria può essere affidata ad un solo revisore o all'organo di revisione di uno dei Comuni aderenti alla Comunità di montagna.

Art. 21
(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria della Comunità di montagna è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 22

(Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, la Comunità di montagna applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge. Il regolamento di contabilità e il regolamento sui controlli interni disciplinano le forme e le modalità del controllo di gestione.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

(Regolamenti)

1. I regolamenti della Comunità di montagna sono adottati dall'Assemblea con le modalità previste dall'art. 7.

2. Fino all'adozione di regolamenti propri, la Comunità di montagna si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune di Tarcento. Fa eccezione la materia tributaria, ove le relative funzioni siano assegnate o delegate dai Comuni, in relazione alla quale si applicano i regolamenti dei singoli Comuni.

Art. 24

(Durata, recesso e scioglimento)

1. La Comunità di montagna del Natisone e Torre ha durata a tempo indeterminato. Per quanto attiene a recesso e scioglimento si fa rinvio alla normativa vigente.

Art. 25

(Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

**STEMMA DELLA COMUNITA' DI MONTAGNA
DEL NATISONE E TORRE**



COMUNITÀ DI MONTAGNA DEL

**NATISONE
E TORRE**